



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario ( <i>relatore</i> )
Salvatore Romanazzi	Referendario

#### **DELIBERAZIONE / ORDINANZA**

sui rendiconti di gestione del Comune di Molfetta (BA), relativi agli esercizi 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;

udito il relatore dott.ssa Maria Rosaria Pedaci nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025, convocata con ordinanza n. 5/2025.

Premesso in

#### **FATTO**

**1.** Il Comune di Molfetta fa parte del territorio della Città Metropolitana di Bari; la popolazione residente rilevata all'01.01.2024 è di 58.389 abitanti (dato ISTAT).

**2.** A seguito dell'esame dei questionari sui rendiconti di gestione 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e delle relazioni dell'Organo di revisione, ex art. 1, comma 166, della l. n. 266/2005, è stata avviata, nei confronti del Comune

di Molfetta, un'attività istruttoria (finalizzata ad ottenere chiarimenti su alcuni aspetti della gestione finanziaria).

3. L'Amministrazione comunale ha fornito riscontro, tramite portale *ConTe*.
4. Ciò posto, la Sezione, preso atto delle controdeduzioni fornite dall'Amministrazione comunale in data 20.01.2022, 29.11.2024, 20.12.2024 e 24.01.2025, 24.02.2025, 26.02.2025 formula le seguenti considerazioni precisando, peraltro, che l'assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

Considerato in

### **DIRITTO**

L'esame dei bilanci di previsione e dei rendiconti finanziari degli enti locali costituisce esercizio della funzione di controllo, riconducibile alla categoria del riesame di legittimità regolarità, intestata alle sezioni regionali della Corte dei conti. Tale funzione trova il proprio fondamento normativo nell'art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato e integrato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 148-bis tuel, nonché nell'art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 149/2011.

L'esito del controllo si sostanzia nell'adozione di pronunce di accertamento di gravi irregolarità, in grado di pregiudicare l'equilibrio economico - finanziario ed è finalizzato all'adozione, da parte degli enti destinatari, delle misure correttive impartite dalla sezione, al fine di garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio. Se le irregolarità accertate non sono tali da richiedere una pronuncia di accertamento ai sensi dell'art. 148 bis tuel, si procede alla loro segnalazione, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficiarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

\*\*\*

## Analisi gestione finanziaria

### 1. Analisi del risultato di amministrazione e sua composizione

Si premette, qui di seguito, l'illustrazione dell'evoluzione del risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario dall'esercizio 2019 al 2023.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019/2023

		2019	2020 DCC 25/2021	2020 DD 152/2021	2021	2022	2023
Fondo cassa al 1 gennaio		39.783.511,14	33.968.096,22	33.968.096,22	16.522.335,47	32.818.323,71	31.912.300,02
Riscossioni	(+)	130.601.861,85	111.763.927,86	111.763.927,86	99.328.142,31	97.394.388,01	94.064.688,63
Pagamenti	(-)	136.417.276,77	129.209.688,61	129.209.688,61	83.032.154,07	98.300.411,70	104.517.720,33
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)	33.968.096,22	16.522.335,47	16.522.335,47	32.818.323,71	31.912.300,02	21.459.268,32
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)	33.968.096,22	16.522.335,47	16.522.335,47	32.818.323,71	31.912.300,02	21.459.268,32
Residui attivi	(+)	107.971.446,26	159.402.640,35	159.402.640,35	114.152.923,35	120.153.643,97	157.742.717,20
Residui passivi	(-)	29.557.009,62	65.386.390,63	65.386.390,63	61.047.597,82	77.429.525,81	95.186.112,14
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)	7.832.486,77	8.533.330,25	8.533.330,25	1.504.410,16	1.256.265,72	10.287.310,86
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)	59.807.251,49	50.399.126,78	50.399.126,78	26.121.515,48	40.928.519,46	29.970.244,04
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	<b>(=)</b>	<b>44.742.794,60</b>	<b>51.606.128,16</b>	<b>51.606.128,16</b>	<b>58.297.723,60</b>	<b>32.451.633,00</b>	<b>43.758.318,48</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>							
<b>Parte accantonata</b>							
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12		13.572.262,16	18.880.908,11	18.880.908,11	19.768.745,64	15.235.736,50	16.476.612,45
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e		0,00					
Fondo perdite società partecipate		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Fondo contenzioso		200.000,00	209.469,92	209.469,92	1.929.851,92	2.629.851,92	2.407.000,00
Altri accantonamenti		12.500,00	1.890.479,51	17.500,00	346.133,06	652.860,03	2.729.315,00
Totale parte accantonata		13.884.762,16	21.080.857,54	19.207.878,03	22.144.730,62	18.518.448,45	21.612.927,45
<b>Parte vincolata</b>							
Vincoli derivanti da leggi e dai principi		139.331,67	1.503.305,56	3.478.887,56	3.826.234,77	4.062.109,17	3.991.217,06
Vincoli derivanti da trasferimenti		36.263.882,61	34.110.667,17	34.110.667,17	37.085.808,17	15.076.578,07	21.365.303,32
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00				0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		807.481,59	810.627,20	810.627,20	843.137,59	82.759,50	1.895.912,31
Altri vincoli		0,00					
Totale parte vincolata		37.210.635,87	36.424.599,93	38.400.181,93	41.755.180,53	19.221.446,74	27.252.432,69
Totale parte destinata agli investimenti		41.227,37	72.287,37	72.287,37	127.221,06	127.221,06	0,00
<b>Totale parte disponibile</b>		<b>-6.393.830,80</b>	<b>-5.971.616,68</b>	<b>-6.074.219,17</b>	<b>-5.729.408,61</b>	<b>-5.415.483,25</b>	<b>-5.107.041,66</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia (dati BDAP) e rendiconti della gestione approvati - valori in euro

#### a) Evoluzione del disavanzo di amministrazione

Gli esercizi all'esame chiudono con una parte disponibile di segno negativo, ascrivibile al disavanzo che l'Ente ha accertato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, pari ad € 8.243.016,80 e per il quale è stato disposto il ripiano in quote costanti annuali di € 284.241,96 (deliberazione consiliare n.28 del 22.07.2015).

Di seguito si riportano i dati riassuntivi in ordine al recupero del suddetto disavanzo. La tabella espone la parte disponibile del risultato di amministrazione (lett. E) registrata dal 2019 al 2023 e l'obiettivo di recupero a carico di ciascun esercizio:

Andamento risultato di amministrazione ee.ff. 2018-2023 e recupero disavanzo						
Esercizio finanziario	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Obiettivo di recupero - disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui n.30 quote (A.1)		284.241,96	284.241,96	284.241,96	284.241,96	284.241,96
Quota disavanzo da riaccertamento straordinario non recuperata nell'esercizio precedente (A.2)		-	-	-	42.033,89	12.350,49
<b>Totale Parte Disponibile lett E)</b>	<b>- 6.761.002,82</b>	<b>- 6.393.830,80</b>	<b>- 5.971.616,68</b>	<b>- 5.729.408,61</b>	<b>- 5.415.483,25</b>	<b>- 5.107.041,66</b>
<b>Riduzione disavanzo rispetto al precedente esercizio (B)</b>		367.172,02	422.214,12	242.208,07	313.925,36	308.441,59
<b>Maggiore (minore) recupero rispetto agli obiettivi di recupero annuali (B - A)</b>		82.930,06	137.972,16	- 42.033,89	- 12.350,49	11.849,14

Fonte: Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia (elaborazione su dati BDAP) - valori in euro

Gli esercizi finanziari 2019 e 2020 chiudono con una parte disponibile negativa (rispettivamente -€ 6.393.830,80 ed - € 5.971.616,68) che ha consentito di ridurre il disavanzo precedente per un saldo superiore alla quota del disavanzo da riaccertamento straordinario programmata (rispettivamente per € 367.172,02 ed € 422.214,12).

L'Ente, con deliberazione di Consiglio n. 24 del 05.05.2021, ha approvato il rendiconto della gestione 2020 da cui emergeva un risultato di parte disponibile negativo pari ad € -5.971.616,68. Successivamente, con determinazione dirigenziale n.152 del 29.10.2021, rettificava gli allegati del rendiconto 2020 modificando di fatto il risultato di amministrazione che diventava € -6.074.219,17.

In sede istruttoria, si chiedeva di illustrare le motivazioni che sottendono la suddetta operazione.

L'Ente, in sede di riscontro (nota del 29.11.2024), precisava che dopo l'approvazione del Rendiconto (in data 27.05.2021) ed entro i termini previsti, provvedeva all'invio della certificazione "COVID-19" prevista dall'art. 39 del

D.L. n. 104/2020 a seguito della quale si rendeva necessario rivedere le risorse da fare confluire nell'avanzo vincolato alla voce «*vincoli di legge*» e vincoli «*da trasferimenti*».

Con determinazione dirigenziale n.152/2022 si disponeva di rettificare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (modificando il Totale parte disponibile che da € - 5.971.616,80 diventava € - 6.074.219,17), oltre l'Allegato a/1 Quote accantonate e l'Allegato a/2 Quote vincolate.

Sul punto il Collegio osserva che *l'art. 15-bis del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n.108* ha previsto che «*In deroga alle modalita' previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

Nel caso del comune di Molfetta, la rettifica ha interessato, invero, il valore complessivo del risultato di amministrazione. Ciò rendeva necessaria l'approvazione del Consiglio comunale.

Interpretazione, quest'ultima confermata dall'art. 37-bis del d.l. n. 21/2022 dove si precisa che «*Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del*

*servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria».*

Si invita, pertanto, l'Ente a riporre maggiore attenzione al corretto utilizzo degli strumenti posti a disposizione del legislatore, al fine di prevenire discordanze e discrasie nei documenti contabili, violando così i principi della correttezza e comprensibilità delle scritture contabili.

L'e.f. 2021 chiude con un risultato di parte disponibile negativo pari ad € - 5.729.408,61 che riduce il disavanzo precedente per un saldo positivo di € 242.208,07 non sufficiente, tuttavia, a recuperare interamente la quota del disavanzo programmata con una differenza pari a - € 42.033,89. Tuttavia occorre osservare che, l'ente nella nota del 29.11.2024, riportava il prospetto di recupero elaborato, specificando che: «In data 06/05/2022 con del. di CC n. 29 il Comune di Molfetta ha approvato il Rendiconto 2021 con un risultato di € - 5.729.408,61, la cui differenza rispetto al risultato del Rendiconto 2020, rettificato come sopra specificato, evidenzia una copertura superiore di **60.568,60 €** rispetto alla quota di disavanzo da recuperare di 284.241,96 €».

Recupero quota annuale programmata disavanzo 2021 con risultanze da del. CC n. 29/2022	
Risultato d'amministrazione 2020	-6.074.219,17
Risultato d'amministrazione 2021	5.729.408,61
miglioramento (differenza)	344.810,56
quota di disavanzo da recuperare	284.241,96
maggior recupero attuato	60.568,60

Fonte: Stralcio nota di riscontro del 29.11.2024 - valori in €

L'Ente, quindi, per gli obiettivi di recupero ha tenuto conto delle risultanze dell'esercizio 2020 rettificate con Determina dirigenziale n. 1230 del 2021. Osserva il Collegio che, se il valore del risultato di amministrazione fosse stato quello accertato dal Consiglio Comunale, non sarebbe stato sufficiente a recuperare per intero la quota annuale di disavanzo da accertamento straordinario dei residui.

L'e.f. 2022 chiude con un risultato di parte disponibile negativo pari ad € - 5.415.483,25, realizzando un saldo positivo di € 313.925,36 rispetto all'esercizio precedente che consente di recuperare interamente la quota del disavanzo a carico dell'esercizio ma non del tutto la quota residuale dell'esercizio precedente per € 12.350,49.

L'esercizio finanziario 2023 chiude con un risultato di parte disponibile negativo pari ad € 5.107.041,68 che ha consentito di ridurre il disavanzo precedente per un saldo positivo di € 308.441,59 e recuperare la quota del disavanzo programmata (€ 284.241,96) oltre alla quota del disavanzo straordinario dell'esercizio 2021.

Il Collegio, però, ricorda che le modalità di recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario sono descritte dal D.M. del 2 aprile 2015 il cui art. 4, comma 2, statuisce che *“In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*).

Il Comune non si è attenuto a quanto prescritto dal legislatore, non provvedendo ad iscrivere in sede di bilancio di previsione, come prima voce della spesa, le quote del disavanzo non recuperate e, pertanto, affidandosi esclusivamente al miglioramento del risultato di amministrazione, accertato in

sede di rendiconto, al fine del ripiano della quota annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui in palese violazione del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 , punto 9.26.

***b) Fondo pluriennale vincolato (di seguito FPV) ee.ff. 2019-2023***

In fase istruttoria, è stato chiesto all'ente di trasmettere l'elenco degli impegni di parte corrente e di parte capitale, oggetto di reimputazione agli esercizi successivi, con attivazione del fondo pluriennale vincolato. Per le sole spese in conto capitale, di specificare, altresì, se la relativa reimputazione fosse stata effettuata sulla base di aggiornati cronoprogrammi dei pagamenti

L'ente, per ciascun esercizio oggetto di istruttoria, ha trasmesso gli elenchi delle reimputazioni effettuate a fine esercizio sia per le spese in conto capitale destinate ad investimenti pubblici che per quelle correnti, quest'ultime riferite alla spesa per salario accessorio, per incarichi legali e altri impegni di natura diversa, reimputati perché non più esigibili nell'esercizio cui il rendiconto si riferiva (cfr. riaccertamento ordinario, punto 5.4.2 del principio applicato, allegato 4/2). Ha allegato, quindi, per ciascun esercizio 2019-2023, le determinazioni dirigenziali dei settori adottate in sede di chiusura del rendiconto e propedeutiche alla stesura delle delibere di giunta di riaccertamento ordinario dei residui.

Sempre nella nota di riscontro, è stato precisato che le reimputazioni dei residui avvengono sulla base di un confronto tra i dirigenti e l'Ufficio ragioneria in cui vengono analizzate le motivazioni che sottendono alloro mantenimento o alla loro cancellazione.

Con riferimento alle spese in conto capitale è stato evidenziato che le reimputazioni vengono effettuate in base alle valutazioni effettuate in base agli stati avanzamento lavori dei singoli interventi, imputando agli esercizi successivi le quote di lavori non ancora realizzati e riconoscendo la difficoltà di una gestione piena dei cronoprogrammi.

Sul punto il Collegio osserva quanto segue.

Il FPV è finalizzato a gestire in modo coerente e funzionale l'introduzione, nella contabilità degli enti territoriali, della cosiddetta "competenza rinforzata". Detto principio trova disciplina nel d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 1, punto 16, il quale prescrive che *«tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. È, in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza»*.

Per assicurare tale impostazione diacronica degli accertamenti, degli impegni e delle correlate transazioni finanziarie, l'art. 3 del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che *«al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. [...] Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate»*.

Dal tenore delle disposizioni, per come interpretate dalla Corte costituzionale (Corte Cost. sent. n. 247/2017), la qualificazione normativa del fondo pluriennale vincolato costituisce *«una definizione identitaria univoca dell'istituto, la cui disciplina è assolutamente astretta dalla finalità di conservare la copertura delle spese pluriennali»*. Ciò comporta che gli enti locali, in linea generale, devono contabilizzare entrate e spese secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, imputando l'obbligazione, nel caso di spese, all'esercizio finanziario in cui la stessa è esigibile e, dall'altro lato, in fase di riaccertamento ordinario dei residui, verificare il mantenimento della stessa

nell'esercizio considerato e, in caso di inesigibilità, re-imputarla all'esercizio successivo con alimentazione del fondo pluriennale.

Secondo tali principi, dunque, le obbligazioni sono registrate in bilancio tenendo conto non solo del perfezionamento del titolo, ma anche della scadenza (esigibilità) della prestazione che, nel caso di spesa per l'acquisto di beni e servizi, di norma, coincide con l'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione (all. 4.2, al § 5.2., lett. b).

Si invita, pertanto, l'Ente a fare corretta applicazione dei principi contabili sopra richiamati.

***c) Fondo crediti di dubbia esigibilità e.f. 2023 (di seguito FCDE)***

Con riferimento al FCDE, nella nota istruttoria del 9.10.2024, si chiedeva di trasmettere il prospetto di calcolo in linea con i principi di contabilità armonizzata del fondo nonché copia dell'estratto del conto consuntivo analitico relativo alle entrate dei titoli 1 e 3 (conto del bilancio a PEG 2023). Si chiedeva, altresì, di indicare l'elenco delle entrate escluse dal calcolo e la relativa motivazione.

Con risposta del 29.11.2024, l'Ente provvedeva a trasmettere il foglio di calcolo del fondo, l'elenco delle entrate escluse e la copia del conto di bilancio a PEG come richiesti.

Sul punto il Collegio osserva quanto segue.

Il prospetto di calcolo allegato alla nota di riscontro riporta i residui oggetto di svalutazione. Trattasi principalmente di entrate tributarie derivanti da risorse TARI e di valore trascurabile le risorse IMU da recupero dell'evasione ed altri proventi e tasse. Per le entrate extra-tributarie, residui svalutati di importo rilevante sono quelli riferiti alle sanzioni per violazione codice della strada, ai proventi derivanti dalla gestione dei servizi e dei beni comunali.

Per ciascuna tipologia di entrata è riportato l'andamento nell'ultimo quinquennio dei residui e delle relative riscossioni, la media delle riscossioni del quinquennio, i residui finali conservati e la percentuale di svalutazione

applicata (complemento a 100 della riscossione media sui totali) al fine di quantificare l'accantonamento al FCDE.

Prendendo atto delle risposte fornite dall'Ente, la Sezione ritiene che, da un confronto effettuato con un'apposita simulazione d'ufficio tramite dati reperiti dalla BDAP, le modalità di determinazione del fondo risultano pressoché coerenti con i criteri individuati per la relativa quantificazione degli accantonamenti al FCDE 2023 ai sensi del paragrafo 3.3 e dell'appendice tecnica es. n. 5 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

La tabella seguente confronta, per il periodo oggetto di istruttoria, i residui attivi conservati suscettibili di svalutazione e la svalutazione operata sugli stessi dal FCDE.

Andamento fondo crediti dubbi esigibilità					
Esercizio finanziario	2019	2020	2021	2022	2023
Residui Titoli I	15.983.236	20.023.503	18.502.433	14.335.872	14.580.262
Residui Titolo III	8.248.207	10.322.573	10.447.541	6.982.137	6.894.663
<b>Totale Residui</b>	<b>24.231.444</b>	<b>30.346.076</b>	<b>28.949.974</b>	<b>21.318.009</b>	<b>21.474.925</b>
FCDE					
<i>iscritto nella Parte accantonata del Risultato di Amministrazione</i>	<b>13.572.262</b>	<b>18.880.908</b>	<b>19.768.746</b>	<b>15.235.737</b>	<b>16.476.612</b>
Incidenza FCDE/Totale Residui	<b>56%</b>	<b>62%</b>	<b>68%</b>	<b>71%</b>	<b>77%</b>

Fonte: Elaborazione CdC su dati Bdap - valori in euro

Da un lato si osservano residui attivi di valore decrescente, si passa dal totale di € 24.231.444 nel 2019 ad € 21.474.925

Significativa è l'attività di riaccertamento che ha interessato l'esercizio 2022 nel corso del quale sono stati cancellati residui del titolo 1 e 3 per un totale di € 7.847.952,01 (fonte BDAP) per i quali la Sezione ha richiesto adeguati chiarimenti. Il Comune ha trasmesso l'elenco dei residui eliminati, tutti provenienti da esercizi anteriori al 2021, specificando che le operazioni di cancellazione, effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui, ex art. 228 TUEL, sono state ispirate dal principio della prudenza, al fine di dare massima solidità al bilancio

Il Collegio osserva che alcune poste attive oggetto di riaccertamento risalgono al 2020, pertanto il termine triennale di perenzione non era ancora trascorso nel 2022, anno in cui si osserva la cancellazione degli stessi dal bilancio. Inoltre, è da sottolineare che molti residui cancellati hanno una notevole consistenza e che, pertanto il Comune, dovrà provvedere ad attivare tutte le possibili misure per il loro recupero.

L'ente, unitamente all'Organo di Revisione dovrà notificare la Sezione sull'attività attuata per il soddisfo delle ragioni dell'Ente, relazionando e dettagliando le riscossioni realizzate, le azioni poste in essere per interrompere la prescrizione o l'avvenuta inesigibilità del credito, specificandone i motivi.

Si rammenta, inoltre, che l'attività di riaccertamento dei residui deve fondarsi su di una valutazione attenta e approfondita delle ragioni che sconsigliano il mantenimento. Non può, in tal senso essere esaustivo il richiamo al principio della prudenza che, per quanto necessario, non può portare a stralciare poste che possano essere realizzate tramite una diligente attività di recupero. In tal senso la Sezione richiama il condiviso l'orientamento della Sez. Controllo Marche (del. 144/2023/PAR):" *il principio della prudenza deve, comunque essere bilanciato e temperato con quello di veridicità, attendibilità e comprensibilità delle rappresentazioni contabili che impone la ragionevole iscrizione in bilancio di tutte le componenti di entrate (principio di universalità) ... lo stesso par. 9 dell'all. A/1) invita ad evitare eccessi di prudenza in quanto "pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione".*

Nell'esercizio 2023, il fondo crediti assume valori maggiori; infatti, l'accantonamento, pari ad € 16.476.612, assicura una copertura del 77% dei residui oggetto di svalutazione.

#### **d) Fondo contenzioso e.f. 2023**

In sede di rendiconto 2023, tra gli accantonamenti figura quello destinato a coprire gli oneri derivanti dal contenzioso in essere e quantificato in € 2.407.000,00.

In materia di costituzione di fondo rischi, il presupposto normativo va rintracciato nel punto 5.2. h) dell'allegato n.4/2 "Principio contabile della competenza finanziaria", D.Lgs. 118/2011: *«nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso»*.

La Sezione Autonomie con deliberazione n. 14 del 23.06.2017 (14/SEZAUT/2017/INPR), afferma che: *«Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza»*.

Con nota istruttoria del 9.10.2024 si chiedeva di illustrare le modalità di quantificazione del suddetto accantonamento e di riassumere le informazioni in un'apposita tabella.

L'ente compilava il prospetto richiesto ed allegava la relazione *dell'Area Avvocatura e Contenzioso e Mediazione civile del 24.02.2024 sui Contenziosi giudiziari significativi anno 2023* in cui vengono riportati i contenziosi più significativi al 31/12/2023 ed il loro ammontare, pari a € 2.019.289,56. Viene, inoltre specificato che nelle more dell'approvazione del rendiconto 2023, l'Ente veniva a conoscenza di altri due contenziosi che sono stati oggetto di accantonamento nel "Fondo contenzioso e passività potenziali" portato quindi all'importo complessivo di € 2.407.000,00».

L'ente, sempre in sede di riscontro, precisava come richiesto di non avere contratti di assicurazione per responsabilità civile nei confronti dei terzi.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle posizioni in essere, del valore delle cause e della stima della spesa in ragione del grado di soccombenza nonché il relativo importo accantonato nel fondo rischi:

ANNO 2023						
Numero iscrizione RG e anno	valore causa (in euro)	stima rischio soccombenza (%)	importo spesa in caso di	somma già impegnata	importo accantonato a	durata del contenzioso
Sentenza del Tribunale di Trani n.1676/22*	189.289,56	CERTO	100%		189.289,56	0
TRIB. TRANI - ITECO	2.600.000,00	POSSIBILE	30%		780.000,00	3 anni
TRIB. TRANI - IDROMECCANICA ITALIA srl + RAMTEC srl	2.500.000,00	POSSIBILE	30%		750.000,00	2 anni
CONSORZIO STABILE VALORI SCARL	1.000.000,00	POSSIBILE	30%		300.000,00	3 anni
<b>Totale</b>	<b>6.289.289,56</b>				<b>2.019.289,56</b>	

Fonte: Tabelle da compilare, allegato alla nota di riscontro del 29.11.2024 - valori in euro

Dalla tabella si evince che a fronte di un valore complessivo del contenzioso quantificato di € 6.289.289,56 il Comune ha operato una stima di soccombenza pari ad € 2.019.289,56 applicando la percentuale di soccombenza pari al 100% per la prima posizione (sentenza che il Comune riferisce essere non esecutiva né definitiva e su cui è stato proposto appello) atteso l'esito del giudizio negativo mentre, per le altre tre cause una svalutazione del 30%.

In merito alla ponderazione del rischio di soccombenza, la giurisprudenza contabile (deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Campania n.

125/2019; Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 80/2020; Sezione regionale di controllo per le Marche n. 40/2020; Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 69/2020), ormai da tempo, ferma la discrezionalità tecnica che connota la mappatura del contenzioso, ha suddiviso le passività potenziali legate ai contenziosi pendenti, sulla scorta dei seguenti criteri:

- passività “probabile”, propria di contenziosi con indice di rischio di soccombenza superiore al 51%, che impone un accantonamento almeno pari a tale percentuale:
- passività “possibile”, per contenziosi con un rischio di soccombenza che oscilla tra il 10% ed il 50%;
- passività da “evento remoto”, propria di contenziosi con probabilità di soccombenza inferiore al 10%, per i quali non si procede ad alcun accantonamento.

Sulla base di quanto emerso in sede istruttoria, le valutazioni fatte dall'amministrazione su contenziosi valorizzati, al fine di quantificare l'accantonamento al fondo, sembrano congrue.

Tuttavia, si rammenta che l'applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile, richiede l'analisi puntuale delle posizioni in essere, dovendosi escludere un controllo a campione o una quantificazione forfettaria o delle sole posizioni più rilevanti come, invece, si evince dalla lettura della nota del settore Avvocatura.

Dalla consultazione del PIAO relativo agli anni 2023/2025 e 2024 /2026 si è riscontrato che, alla Sezione Analisi del contenzioso, si legge testualmente (per entrambi gli anni) che: *“le nuove cause promosse contro il Comune sono 55”*, pertanto sono state chieste delucidazioni in merito. Il Comune di Molfetta, con nota pervenuta al protocollo di questa Sezione in data 26 febbraio 2025, ha confermato quanto rilevato in sede istruttoria, dettagliando le cause pendenti per plesso giurisdizionale. La risposta del Comune risulta estremamente confusa ed approssimativa; il dettaglio delle cause, infatti, non corrisponde numericamente al totale riportato nel Piao. Non può non rilevarsi, poi, che l'ente non specifica se le cause tributarie pendenti abbiano ad oggetto annullamenti

di atti impositivi o richieste di rimborso. In tale ultimo caso sarebbe evidente l'esborso richiesto alle casse comunali e la conseguente necessità di valorizzazione nel fondo. Non viene nemmeno chiarita la tipologia delle procedure di recupero crediti e se le stesse siano state promosse da o contro il Comune.

Ciò, oltre ad evidenziare una trascuratezza nella gestione di una attività rilevante per la finanza comunale, rende del tutto inattendibile la quantificazione del fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione.

Non conforta, inoltre, quanto affermato in merito ad una generica e consistente previsione nel Bilancio 2023, per quasi un milione di euro, per *“spese incarichi legali e spese legali “che, a detta del Comune, rappresenterebbe una valvola di sicurezza nel caso di soccombenze. Tale compito è attribuito dal legislatore al fondo contenzioso e non ad un mero stanziamento di parte corrente che, se non impegnato, a fine esercizio confluisce nelle economie di gestione.*

Il Comune, pertanto, dovrà provvedere ad effettuare una precisa e dettagliata ricostruzione delle pendenze giudiziarie esistenti e adeguare il fondo contenzioso in sede di approvazione del Rendiconto 2024.

Su tale aspetto si richiama la costante attenzione dell'Organo di revisione contabile la cui attività di controllo riveste una funzione centrale nella corretta determinazione dell'accantonamento. Il principio contabile sopra richiamato, infatti richiede espressamente una verifica della congruità che *“consiste nell'accertamento della conformità al “diritto” della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato” (Sez. contr. Campania, del. n. 217/2019), al fine di consentire una corretta quantificazione di tale accantonamento “funzionale a determinare correttamente la situazione di equilibrio o di disequilibrio dell'Ente, dal momento che nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'Ente è in disavanzo di amministrazione art.187 TUEL: di talché la sua violazione è in grado di “ridondare”*

*sulla legittimità della spesa nonché dell'entrata, alterando, così, i saldi finali" (Sez. Emilia Romagna n. 191/2023/VSG)*

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, in sede di esame dei rendiconti relativi agli esercizi successivi, al fine di verificare la corretta applicazione dei principi contabili sopra richiamati.

***e) Fondo garanzia debiti commerciali ee.ff 2021-2023***

L'articolo 1, commi 859-866, legge 30 dicembre 2018, n. 145, istituisce, a partire dall'esercizio 2021, il Fondo di garanzia debiti commerciali (di seguito FGDC) per «*sopperire alla incapacità dell'ente di coordinare l'assunzione di obbligazioni (legittimamente iscritte in bilancio) con la effettiva disponibilità della liquidità necessaria al loro pagamento alle scadenze di legge*» (Corte costituzionale, sentenza n. 78/2020).

Si tratta di un accantonamento - ulteriore rispetto agli altri fondi previsti dall'art. 167 del TUEL e dal principio contabile 4/2 - che di fatto limita la capacità di spesa degli enti locali, con l'obiettivo di garantire l'allineamento tra la capacità di spesa e la effettiva disponibilità di cassa, al fine di fronteggiare la problematica dell'indebitamento commerciale insoluto delle Pubbliche amministrazioni.

La previsione di tale accantonamento è necessaria al verificarsi delle seguenti due condizioni:

*a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 [...], se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*

*b) le misure di cui ai commi 862 [...] se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture*

*ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».*

I criteri per la quantificazione dell'accantonamento da stanziare in parte corrente sono dettagliati al comma 862 e, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la percentuale di accantonamento al FGDC, va applicata «*sugli stanziamenti riguardanti "la spesa per acquisto di beni e servizi" al netto degli "stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"»*. L'esclusione va intesa come riferita «*solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL»* (Sezione controllo Campania n. 4/2022).

Con riferimento al fondo garanzia debiti commerciali, l'ente ha operato nel rendiconto 2021 un accantonamento pari ad € nel 324.633,06, ad € 651.000,03 nel 2022 mentre, nell'esercizio 2023 il fondo è stato interamente liberato.

In sede istruttoria si chiedeva all'Ente di compilare apposito prospetto che illustrasse le modalità di quantificazione, indicando i parametri richiesti dal legislatore nonché l'elenco delle "spese vincolate" non considerate ai fini dello stanziamento Mac 103. Si chiedevano, altresì, le delibere di giunta adottate per la costituzione del fondo in sede di bilancio di previsione.

L'Ente ha compilato le tabelle richieste ed ha inviato l'elenco di dettaglio della spesa complessiva Mac 103 con evidenza di quella di natura vincolata.

Dal prospetto di calcolo fornito per **l'esercizio 2021**, si evince che l'Ente nel 2020 ha ridotto di oltre il 10% lo stock di debito dell'esercizio precedente (che passa infatti da € 625.650,57 ad € 410.725,57, con una riduzione pari al 34%). Mentre, l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti risulta pari a 21 giorni e ciò ha richiesto in sede di bilancio di previsione 2022 la costituzione del fondo nella misura del 2% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi (al netto della spesa finanziata con entrate vincolate). Il suddetto calcolo restituisce un accantonamento al fondo pari ad € 324.633,06.

Con riferimento al bilancio di previsione dell'**esercizio 2022**, l'Ente non ha ridotto lo stock del debito commerciale rispetto all'esercizio e presenta un indicatore annuale di ritardo pari a 18 giorni quindi, l'accantonamento da effettuare al fondo garanzia corrisponde al 2% del totale della spesa compresa nel macroaggregato Mac 103 sempre al netto delle spese vincolate. Il suddetto calcolo restituisce un accantonamento al fondo pari ad € 326.366,97.

In sede di approvazione dei rispettivi rendiconti 2021 e 2022 l'Ente ha confermato i valori del fondo stanziato in sede di bilancio di previsione e, sul punto, ha precisato che negli esercizi 2021 e 2022 interessati dall'emergenza pandemica, il FGDC è calcolato sul valore degli stanziamenti iniziali del Macroaggregato 103 al netto delle spese finanziate da entrata a specifica destinazione, non essendosi verificati i presupposti per variare l'importo accantonato nel Bilancio di previsione.

**Nell'esercizio 2023**, l'accantonamento in sede di bilancio di previsione (deliberazione di Giunta n.35/2023) è stato determinato dall'indicatore di ritardo annuale pari a 22 giorni (attesa la riduzione dello stock del debito 2022 rispetto al 2021 superiore al 10%) che ha richiesto un accantonamento al fondo, pari all'1% della spesa del macro aggregato 103 al netto delle spese finanziate, del valore di € 141.784,67. Successivamente, l'Ente ha provveduto con apposita variazione di bilancio ad incrementare di euro 53.060,34 lo stanziamento del FGDC per effetto dell'incremento dello stanziamento del Macroaggregato 103. Il valore del fondo ammonta, pertanto, ad € 194.809,01.

Successivamente, in sede di approvazione del rendiconto 2023, l'Ente afferma: *«è risultato "virtuoso" e da ciò è scaturito che: non si è dovuto procedere ad accantonamento nel Bil.Prev. 2024; si sono liberate le somme precedentemente accantonate. Pertanto, nel Rendiconto 2023, redatto ad aprile 2024, non appare più l'accantonamento a FGDC»*. (Cfr. nota di chiarimenti acquisita in data 24.01.2025)

L'Ente, infatti, con deliberazione di Giunta Comunale dà atto di avere rispettato i parametri previsti dall'art. 1, commi 859-862 della legge n. 145/2018, atteso che lo stock del debito residuo al 31.12.2023 è inferiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno e che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è

negativo pari a - 8 giorni, e delibera, pertanto, di non effettuare alcun accantonamento in sede di bilancio 2024/2026 e di liberare nell'esercizio 2024 il fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione.

Sul punto si osserva quanto segue.

Le modalità di calcolo del fondo operate dall'Ente non appaiono in linea con le indicazioni del legislatore. Lo svincolo delle risorse accantonate a titolo di fondo di garanzia avvenute in sede di approvazione del rendiconto 2023 e quindi nello stesso esercizio in cui si sono rispettati i parametri normativi, si pone in contrasto con quanto indicato dal comma 863 della legge n.145/2018, modificato ad opera dell'art.38-bis del d.l. n. 34/2019, laddove prescrive che: «*il fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859*».

Come affermato dalla giurisprudenza contabile, condivisa da questa Sezione regionale di controllo nelle pronunce n.117/2024 e 148/2024, infatti, in linea con lo scopo del F.G.D.C. di compulsare l'Ente a ridurre lo stock di debito commerciale e il ritardo dei pagamenti "il gravame accantonato sarà svincolato solo nel bilancio e nel rendiconto (non materialmente redatti nel corso del, ma) riferiti all'esercizio seguente (T) a quello di rispetto delle condizioni (T-1). Così argomentando sono debitamente e contemporaneamente rispettati sia il ciclo di bilancio rendiconto dell'esercizio finanziario sia la parallela sequenza stanziamento accantonamento sia la ratio afflittiva dell'istituto in esame" (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 177/2022/PRSE). Ne consegue che l'inciso "è liberato nell'esercizio successivo" deve essere inteso come "nella contabilità dell'esercizio successivo", ovvero nel bilancio e nel rendiconto dell'esercizio successivo in ossequio al principio di continuità dei bilanci. Quest'ultimo "intimamente connesso al ciclo della programmazione, implica che i dati contabili, nel quadro della naturale successione temporale delle singole annualità, devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di

riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili (cfr., in particolare, Allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011). Le risultanze dell'annualità precedente rappresentano, infatti, un dato di riferimento del successivo orizzonte temporale, incidendo direttamente sulla programmazione, sicché il principio di continuità dei bilanci deve ritenersi teleologicamente collegato a quello dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., ai sensi del quale ogni rendiconto è geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie (v. Corte costituzionale, sentenze 39 n.39/2024 e n. 49/2018)" (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 38/2024/PRSP).

Si invita, pertanto, il Comune ad una rigorosa osservanza della normativa in materia in occasione dei prossimi rendiconti, ove si rendesse necessario l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali, invitando l'organo di revisione a monitorare la concreta applicazione.

*f) Fondo Perdite partecipate*

Con riferimento al risultato economico conseguito dagli organismi partecipati, è previsto a carico dell'ente locale, l'accantonamento, nell'anno successivo a quello nel quale si è registrata la perdita, in apposito fondo vincolato, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (cfr. art. 21 del d.lgs. n. 175/2016, per le società e art. 1, commi 550-552 della l. n.147/2013, per le aziende speciali).

Dai dati acquisiti in sede istruttoria, emerge un accantonamento destinato a tale fondo pari ad € 100.000,00 negli esercizi 2019, 2020 e 2021. Sul punto, l'Ente riferiva che: «In merito all'accantonamento al fondo perdite partecipate, esso è stato effettuato in forma prudenziale e quantificato in maniera empirica con lo scopo di proteggere il bilancio dell'ente dall'eventualità di perdite di società partecipate sebbene al momento dell'accantonamento non vi fosse evidenza o notizia di possibilità concrete che qualche società chiudesse l'esercizio in perdita. Invero l'accantonamento prudenziale di 100.000 euro era previsto in relazione prevalentemente alla partecipata

*MTM srl che gestisce il Trasporto pubblico locale (TPL) in quanto prima del potenziamento dei mezzi registrava alcune perdite. Negli ultimi esercizi la gestione in bonis della società si è consolidata e si è ritenuto non più necessario mantenere l'accantonamento suddetto».*

La consultazione dei bilanci approvati dalle società partecipate sulla banca dati Telemaco ha confermato che le stesse chiudono gli esercizi oggetto di istruttoria con un risultato di esercizio positivo. Pertanto, non sono emersi profili critici in ordine alla quantificazione delle perdite a carico dell'Ente e del relativo accantonamento a titolo di fondo perdite società ed organismi partecipati.

Si invita il Comune di Molfetta a proseguire nella scrupolosa osservanza della disciplina sopra richiamata e si sollecita anche l'Organo di revisione a un adeguato e periodico controllo della situazione finanziaria delle società partecipate.

**g) Altri accantonamenti e.f. 2023**

In sede di rendiconto 2023, tra le risorse iscritte alla voce *Altri accantonamenti*, figura quello per "maggiori costi verso società partecipate", pari ad € 2.720.000,00.

Con la nota istruttoria si chiedeva all'Ente di relazionare sulla natura, sulle modalità di quantificazione e di allegare la documentazione di supporto.

Nella nota di riscontro del 29.11.2024, l'Ente riferiva la scomposizione di tale accantonamento dettagliandolo come di seguito specificato:

- 2.366.936,93 maggiori costi conferimento ASM al 31/12/2023
  - 152.217,33 lodo mazzitelli
  - 200.845,74 acconto maggiori costi MTM
- 
- 2.720.000,00 valore accantonamento

Nel riscontro istruttorio veniva, inoltre, affermato che: " I maggiori costi di conferimento ASM sono esplicitati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 28/02/2024 " *Ricognizione maggiori oneri di compostaggio, conferimento e trasporto rifiuti...* " che si allega. In estrema sintesi essi consistono in quei costi aggiuntivi che

*la società in-house 100% che svolge il servizio di igiene urbana ha dovuto sopportare per le diverse destinazioni stabilite dalla Regione Puglia (Ager) per gli impianti di conferimento dei rifiuti. Il vigente contratto di servizio prevede infatti un corrispettivo definito per la destinazione all'epoca vigente e prevede altresì che, qualora per effetto di mutamenti normativi a tali destinazioni si dovessero registrare maggiori costi, questi sono imputabili all'ente proprietario. La regione Puglia è più volte intervenuta in materia avocando a sé la copertura di una quota di tali maggiori costi da definire di volta in volta in **base** alle disponibilità del proprio bilancio.*

Con la deliberazione n. 28/ 2024 la Giunta comunale ha provveduto a quantificare i costi dovuti alla partecipata per maggiori oneri conferimento rifiuti, per il periodo che va dal 2019 al 2023, per un ammontare pari ad euro 4.872.700,03.

Tale somma, poi viene suddivisa fra gli oneri risalenti al periodo 2019/2022 per un totale di euro 3.523.695,17 ed il dovuto per l'anno 2023. Dall'intero ammontare del credito vantato dalla partecipata, poi, vengono detratti alcuni acconti erogati nel corso del periodo 2019/2022 e un contributo concesso dalla Regione per contemperamento degli oneri. Il debito residuo del Comune verso la partecipata è pari ad euro 2.366.936,93, somma che viene accantonata nel risultato di amministrazione 2023 in attesa del compimento dell'istruttoria da parte degli uffici dell'ente e di Ager e della valutazione regionale sulle somme da corrispondere al Comune di Molfetta per il ristoro dei maggiori oneri in discarica.

Viene inoltre dato atto che la effettiva somma spettante alla partecipata sarà corrisposta in seguito alla corretta imputazione delle somme in bilancio e "*nel rispetto della normativa specifica relativa ai corrispettivi per il servizio di igiene urbana, con la necessaria previsione della stessa nel PEF TARI*".

Con la determina dirigenziale n. 642 dell'aprile 2024 il dirigente provvede ad applicare l'avanzo vincolato per euro 2.519.154,26, imputandolo sul capitolo 28383 rubricato "rimborso per maggiori costi conferimento ASM -art 3 contratto di servizio 2019/2021.

La somma applicata è superiore a quella indicata nella deliberazione di giunta Comunale n. 28/2024 con una maggiore previsione di euro 152. 217, 33,

importo che coincide con quello relativo al lodo Mazzitelli, transazione su cui si approfondirà l'esame nel prossimo punto e che, comunque, viene approvata nel successivo mese di settembre.

L'attività fin qui descritta suscita alcune perplessità, sia per il modus operandi adottato dall'ente, che per la non corretta redazione degli atti ad essa inerenti.

Il Comune, infatti, invece di impegnare le somme trimestralmente comunicate dalla partecipata, subordinandone la liquidazione al controllo dell'effettivo dovuto, accantona nel risultato di amministrazione l'intero importo. Con l'applicazione dell'avanzo, nel successivo esercizio, viene data copertura finanziaria al debito nei confronti dell'ente strumentale, di fatto stravolgendo l'ordinario procedurale della spesa. Infatti, l'Ente avrebbe dovuto impegnare nell'anno di competenza i maggiori oneri per il conferimento.

La Sezione, inoltre, ricorda l'importanza che riveste l'operazione di riconciliazione debiti crediti con le proprie partecipate, oggetto di numerosi interventi della magistratura contabile, che ha sottolineato l'indefettibile rapporto fra tale operazione e la corretta tenuta degli equilibri di bilancio (Sez. Controllo Emilia-Romagna 39/2021 PRSE). Si richiamano, in questa sede anche i necessari obblighi informativi spettanti all'ente locale e il costante controllo dell'organo di revisione.

Il Comune di Molfetta dovrà, pertanto, adottare delle procedure di rilevazione contabile che rispecchino tali principi ed evitare errori e sovrapposizioni delle poste contabili che possano creare incertezze e confusioni nei rapporti con i propri organismi strumentali.

Sempre nella risposta istruttoria il Comune ha affermato che: *«I maggiori costi "Lodo Mazzitelli" sono esplicitati nella delibera di Giunta Comunale n. 172 del 17/09/2024 "Somme assegnate dal Giudice all'esecuzione del Tribunale di Trani ...", che si allega, e riguardano i maggiori costi che il Comune di Molfetta ha dovuto riconoscere alla stessa ASM srl per i motivi ivi riportati»*.

La vicenda in questione riveste una particolare complessità aggravata dal fatto che il contratto di servizio della partecipata ASM è in regime di proroga e

che è in atto un'operazione di fusione della società con un altro ente strumentale, situazione, questa, che verrà approfondita in sede istruttoria relativamente al controllo sulla revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Molfetta ex art. 20 TUSP.

I maggiori costi nei confronti della partecipata ammontano ad € 152.217,33, accantonati nel risultato di amministrazione 2023 e dovuti in base ad un atto di transazione stipulato successivamente, nel settembre 2024, con cui si ridetermina il contenuto di una sentenza che vedeva il Comune condannato ad erogare alla propria partecipata euro 564.959,47, di cui euro 400.000 già corrisposti, con una differenza residua pari ad euro 164.959,47, somma rideterminata con la transazione in euro 152.217,33.

Suscita perplessità la circostanza che l'Ente sembra aver preconstituito la somma oggetto della transazione evitando, quindi, di riconoscere il debito fuori bilancio. Infatti, la sentenza da cui deriva il debito non risulta sia mai stata riconosciuta dal Consiglio Comunale.

La Sezione non può non rilevare che dagli atti trasmessi non si evinca quali siano le reciproche rinunce che costituiscono l'oggetto della transazione. In secondo luogo, non viene dettagliata l'entità degli interessi a cui la partecipata non avrebbe diritto e che riducono l'esposizione creditoria del Comune ad euro 152.217,33. Si ritiene che tale operazione mantenga indubbi profili di oscurità.

Per quel che riguarda i maggiori costi da corrispondere alla società MTM nella risposta fornita dal Comune si legge che: *“sono riportati nella determinazione dirigenziale n. 653 del 24/05/2024, che si allega, e sono relativi ai costi richiesti dalla società MTM srl, partecipata al 100% che si occupa di Trasporto pubblico Locale, per le maggiori percorrenze chilometriche effettuate e che sono in corso di valutazione da parte dell'ente”*.

Con riferimento a quest'ultima voce, con successiva nota istruttoria del 11.12.2024 si sono approfonditi alcuni profili in ordine alla quantificazione, in sede di rendiconto 2023, dell'accantonamento per *“maggiori costi verso partecipate”* dell'importo di € 200.845,74.

Si chiedevano all'Ente chiarimenti in merito alla determinazione n.653/2024, con cui si impegnava sulla competenza 2024 la somma di € 112.500,00 in favore della partecipata Società Mobilità e Trasporti di Molfetta s.r.l. (MTM s.r.l.) a titolo di corrispettivo per maggiori distanze chilometriche percorse rispetto a quelle stabilite nell'originario contratto risalente al 2014 e più volte prorogato. Secondo quanto affermato nella determina le somme, infatti, costituirebbero un acconto sui corrispettivi dovuti per l'anno 2024 e risultava di difficile comprensione il richiamo alla determinazione dirigenziale Reg. gen. 642 del 23 maggio 2024 di applicazione delle somme accantonate nell'avanzo di amministrazione.

L'Ente dava riscontro con nota acquisita in data 20.12.2024, evidenziava un errore materiale nel precedente invio e rettificava come segue: «L'accantonamento nel consuntivo 2023 di € 2.720.000,00 è correttamente così composto:

€	DESCRIZIONE			
2.366.936,93	Maggiori costi conferimento ASM al 31/12/2023			
152.217,33	Lodo Mazzitelli			
88.345,74	Costi Extra PEF ASM			
112.500,00	Maggiori percorrenze TPL MTM			
2.720.000,00				

Stralcio nota di riscontro del 20.12.2024

Quindi, illustrava le ragioni dell'accantonamento per le maggiori percorrenze dovute alla società MTM. Tali costi erano dovuti all'effettuazione da parte della partecipata di servizi aggiuntivi in via sperimentale necessari dopo l'approvazione del nuovo piano traffico risalente al 2018 e che, per il primo anno, non avrebbero dovuto comportare costi aggiuntivi. La sperimentazione del nuovo servizio di trasporto urbano è stata prorogata fino al 2024, anche a causa della crisi pandemica, anche se di tale proroga non sono stati forniti atti ufficiali. Terminato, pertanto il primo anno di sperimentazione senza oneri a carico dell'Amministrazione, la società ha periodicamente

evidenziato all'ente i maggiori costi sopportati per le corse aggiuntive, chiedendone una compartecipazione. Il Comune "*compatibilmente con le disponibilità di bilancio*", ha provveduto ad erogare degli acconti sulle somme richieste, avviando delle "*interlocuzioni*" per quantificare, nella misura minima possibile il proprio concorso finanziario. Solo a inizio 2024, su richiesta dell'Ente la Società ha fornito un riepilogo dei costi sostenuti, che ammontano ad euro 265.268.64 per il periodo che va dal 2018 al 2022, a tale importo occorre sommare la cifra di euro 112.500, relativa all'anno 2023 e 13.500 per i primi mesi del 2024. Il Comune ripropone il consueto *modus operandi* e, cioè, accantona le somme dovute per il 2023 nel risultato di amministrazione che provvede a liquidare nel successivo esercizio a "*titolo di acconto sulle somme dovute*", riservandosi di valutare i maggiori costi successivamente.

La Sezione osserva che anche in questo caso non possano non rilevarsi alcuni aspetti di criticità. In particolare, per quel che riguarda il finanziamento delle corse sperimentali che avrebbe dovuto trovare copertura in bilancio negli esercizi in cui si sono svolte e non dopo anni dalla loro effettuazione. Anche nel 2023 il finanziamento di tali operazioni avviene nel successivo esercizio, tramite l'applicazione dell'avanzo accantonato, non seguendo, pertanto il corretto iter procedurale della spesa. Non sono inoltre chiari i rapporti con la partecipata che nella nota di inizio 2024 non prospetta semplicemente i costi di cui richiede la compartecipazione, ma, anzi, richiede una liquidazione di spettanze. Né tantomeno il sistema di corrispondere "acconti" risponde ai requisiti di trasparenza contabile e di certezza giuridica. Ogni impegno di spesa e la successiva liquidazione devono avvenire sulla base di obbligazioni in cui siano evidenti le ragioni del debito e la sua esatta quantificazione.

Il Comune, pertanto è invitato a risolvere in via definitiva i rapporti con la società MTM, riservandosi questa Corte ulteriori indagini istruttorie nell'esame dei prossimi rendiconti.

L'ulteriore accantonamento per Maggiori costi extra PEF ASM dell'importo di euro 88.345,74 si riferisce alle competenze spettanti alla società partecipata ASM a cui vengono affidati «servizi al di fuori del servizio spazzamento e raccolta rifiuti, servizi come derattizzazioni o sanificazioni di edifici pubblici e scolastici, pulizia spiagge a seguito di mareggiate, e questi sono i c.d. servizi "extra PEF". Nella fattispecie, la somma accantonata sopra riportata è stata destinata al servizio "Interventi ed iniziative per la tutela del litorale e spese di pulizia spiagge» (cfr. nota di riscontro acquisita in data 24.01.2025). Anche in tal caso la Sezione esprime le proprie perplessità in merito alla procedura adottata dal Comune che sembra finanziare gli interventi dopo la loro esecuzione, accantonando rilevanti somme nel risultato di amministrazione e procedendo, quindi a impegnare e liquidare il dovuto con l'applicazione dell'avanzo vincolato. Viene in tal modo stravolto il corretto iter del procedimento di spesa. "L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria" (punto 4/ 3 del principio contabile 4/2 all. al dlgs 118/2011).

L'ente è invitato ad attenersi rigorosamente all'osservanza del corretto procedimento di spesa.

\*\*\*\*

### **Analisi della liquidità**

In fase istruttoria, il Comune provvedeva a trasmettere il prospetto riassuntivo dei dati di cassa:

Andamento della cassa ee ff 2019-2022

Importi in €	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo cassa	33.968.096,22	16.522.335,47	32.818.323,71	31.912.300,02	21.459.268,32
di cui: libera				4.446.921,42	6.456.441,63
di cui: vincolata	39.663.321,84	26.036.560,40	34.456.370,66	27.465.378,60	15.002.826,69
di cui: importi pignorati					
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti ai sensi dell'art. 195, comma 2 TUEL					
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti non ricostituiti al 31 dicembre	5.695.225,62	9.514.224,93	1.638.046,95		
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.222 TUEL					
Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata					
Giorni di utilizzo dell'anticipazione					
Importo anticipazione non restituita al 31 dicembre					
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi					
Importo dei debiti certi liquidi ed esigibili					

Fonte: Tabelle da compilare, allegato alla nota di riscontro del 29.11.2024

Dalla tabella sopra riportata si deduce che negli esercizi 2022 e 2023, a differenza del triennio precedente, i fondi vincolati sono stati ricostituiti, restituendo un saldo di cassa positivo. L'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Non può, però, essere sottaciuto che la prospettazione dell'evoluzione dei dati di cassa nel quinquennio evidenzia, in quasi tutti gli esercizi, che l'entità dei pagamenti risulta superiore a quella delle riscossioni, con un fondo cassa che, benché consistente, risulta in gran parte costituito da fondi vincolati.

Nella tabella che segue si evidenzia la situazione relativa all'esercizio 2023:

<b>Fondo cassa al 01/01/2023</b>	<b>31.912.300</b>
<b>Cassa - gestione di competenza anno 2023</b>	
Riscossioni effettuate nell'esercizio su accertamenti di competenza	73.303.235
Pagamenti effettuati nell'esercizio su impegni di competenza	77.814.424
Risultato di cassa della gestione di competenza	- <b>4.511.190</b>
<b>Cassa - gestione di residui anno 2023</b>	
Riscossioni effettuate nell'esercizio su residui attivi	20.761.454
Pagamenti effettuati nell'esercizio su residui passivi	26.703.296
Risultato di cassa della gestione residui	- <b>5.941.842</b>
<b>Fondo cassa al 31/12/2023</b>	
Risultato di cassa della gestione di competenza	- 4.511.190
Risultato di cassa della gestione residui	- 5.941.842
<b>Fondo cassa al 31/12/2023</b>	<b>21.459.268</b>

Fonte: Bdap, valori in euro

Situazione, fra l'altro, aggravata dalla presenza di una considerevole consistenza dei residui attivi che registrano un aumento in tutti gli esercizi

considerati, tranne che nel 2022, dove se ne è registrata una massiccia cancellazione.

A ciò aggiungasi che nell'esercizio 2023 il Comune ha fatto ricorso all'utilizzo dei fondi vincolati per € 5.000.000, restituiti a chiusura dell'esercizio, ma il cui utilizzo rivela la difficoltà di far forte con risorse ordinarie a propri impegni.

La situazione descritta, quindi rivela una difficoltà del Comune a garantire gli ordinari flussi di cassa e risulta particolarmente preoccupante, visto anche le difficoltà nella riscossione, soprattutto in conto residui, che non consentono di acquisire risorse liberamente spendibili. Questa Sezione invita l'Ente, con il necessario supporto dell'Organo di revisione, a monitorare costantemente gli equilibri di cassa.

\*\*\*\*

### **Debiti fuori bilancio ee.ff. 2019-2023**

In ciascun esercizio oggetto di istruttoria l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per sentenze esecutive ai sensi della lettera a) comma 1 dell'art. 194 del TUEL dell'importo pari rispettivamente a € 229.205,86 nel 2019; € 110.371,62 nel 2020; € 206.387,13 nel 2021; € 1.659.425,41 nel 2022 ed € 230.581,84 nel 2023.

Per l'esercizio 2022, risultava anche superato il relativo parametro di deficitarietà strutturale (Decreto Ministeriale del 4 agosto 2023, P6, indicatore 13.1, debiti riconosciuti e finanziati maggiori dell'1%).

L'Ente ha allegato le tabelle richieste in sede istruttoria per ciascun esercizio 2019-2023. Da queste si desume che le posizioni derivano da sentenze esecutive notificate nell'esercizio stesso in cui il debito è stato poi riconosciuto e pagato.

Con riferimento all'esercizio 2022, dalla tabella elaborata risultava il riconoscimento di un debito verso il Consorzio ASI di ammontare rilevante (€ 1.490.510,34) che ha inciso sul superamento del relativo parametro di deficitarietà strutturale:

N. d'ordine	Nome creditore	Esercizio di emersione debito	Articolo 194 T.U.E.L.					Deliberazione riconoscimento		Pagamenti di riconoscimenti nel 2022 ed esercizi precedenti			In attesa di riconoscimento al 31/12/22	
			lettera a) - sentenze esecutive	lettera b) - apertura di sinistri	lettera c) - riabilitazioni	lettera d) - procedure espropriative/occupazione e d'urgenza	lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	numero	data	Trasmissione alla Procura regionale C&C (S/A)	importo pagato nel 2022	Importo da pagare al 31/12/2022		residuo da pagare all'attualità
1	soggetti privati	2022	23.076,91 €					13	25/09/2022	SI	23.076,91 €			
2	soggetti privati	2022	36.405,06 €					43	27/09/2022	SI	36.405,06 €			
3	soggetti privati	2022	109.433,10 €					67	31/12/2022	SI	109.433,10 €			
4	CONSORZIO ASI di Bari	2022	1.490.510,34 €					60	29/11/2022	SI	496.836,78 €		993.673,56 €	
		Totale	1.659.425,41 €								665.751,85 €			

Fonte: Tabelle da compilare, allegato alla nota di riscontro del 29.11.2024 – valori in euro

Sulla questione riferiva che in data 25.07.2022 veniva notificata all'ente una sentenza con formula esecutiva emessa dal Tribunale di Trani «con la quale il Giudice di prime cure condannava il Comune di Molfetta al pagamento a titolo di contributi consortili, l'importo di € 2.145.525,84, oltre l'IVA sui costi ed oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo, per un importo complessivo di € 2.445.299,46».

In seguito ad una transazione l'importo è stato ridotto ad € 1.490.510,34 «da versarsi in 3 (tre) anni, a saldo e stralcio di ogni pretesa vantata dal medesimo Consorzio nei confronti del Comune di Molfetta per tutti i titoli di cui alla sentenza del Tribunale di Trani del 7 luglio 2022, n. 1117/2022», tale somma è stata riconosciuta quale debito fuori bilancio.

Con riferimento al pagamento del debito transattivo, chiesti chiarimenti per le vie brevi, l'Ente specificava che: *Nella compilazione del file excel (dfb) per l'anno 2022 è stato indicato erroneamente l'importo di € 993.673,56 (residuo da pagare all'attualità) anziché quello della rata annuale di € 496.836,78. Pertanto, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti relativamente alla transazione ASI, si relaziona quanto segue. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2022 è stata approvata la transazione col Consorzio ASI pari ad € 1.490.510,34 con il pagamento rateale in tre annualità (pari ad € 496.836,78) e, precisamente per gli anni 2022, 2023 e 2024. Con determina dirigenziale n.466 del 15/12/2022 è stata impegnata la predetta somma per gli anni 2022, 2023 e 2024, pertanto, l'Ente ha proceduto nel seguente modo:*

- 1) per l'anno 2022, con atto di liquidazione n.3287 del 20/12/2022 è stato ordinato il pagamento della prima rata (2022) pari ad 496.836,78; il mandato di pagamento è stato disposto in data 10/01/2023;

- 2) per l'anno 2023, con atto di liquidazione n.3489 del 06/12/2023 è stato ordinato il pagamento della seconda rata (2023) pari ad 496.836,78; il mandato di pagamento è stato disposto in data 07/12/2023;
- 3) e, per l'anno 2024, l'ente sta predisponendo l'atto di liquidazione per il pagamento dell'ultima annualità (2024)», cfr. nota di riscontro acquisita del 20.12.2024).

La Sezione prende atto di quanto comunicato dal Comune.

\*\*\*\*

### Analisi della gestione dei residui

Le tabelle seguenti riportano la scomposizione dei residui conservati nell'ultimo rendiconto oggetto di istruttoria 2023.

Analisi residui attivi al 31.12.2023

	Esercizi precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totali
Titolo I	€ 2.245.714,18	€ 1.404.910,38	€ 1.076.734,27	€ 1.664.536,19	€ 1.931.010,24	€ 6.257.357,90	€ 14.580.263,16
Titolo II	€ 1.237.470,85	€ 918.559,31	€ 3.257.101,36	€ 6.102.481,53	€ 4.033.641,07	€ 9.511.603,04	€ 25.060.857,16
Titolo III	€ 530.329,66	€ 292.858,25	€ 112.181,88	€ 1.776.162,30	€ 1.863.836,09	€ 2.319.295,04	€ 6.894.663,22
Titolo IV	€ 17.157.286,70	€ 7.258.702,39	€ 7.588.943,02	€ 4.147.544,07	€ 17.259.397,23	€ 43.412.626,86	€ 96.824.500,27
Titolo V	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo VI	€ 2.455.012,93	€ 4.151.816,21	€ 2.128.140,39	€ -	€ -	€ 3.864.960,00	€ 12.599.929,53
Titolo VII	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo IX	€ 112.550,81	€ 472.188,88	€ 465.026,85	€ 448.696,66	€ 130.081,72	€ 153.959,14	€ 1.782.503,86
<b>Totali</b>	<b>€ 23.738.365,13</b>	<b>€ 14.499.035,42</b>	<b>€ 14.628.127,57</b>	<b>€ 14.139.420,75</b>	<b>€ 25.217.966,35</b>	<b>€ 65.519.801,98</b>	<b>€ 157.742.717,20</b>

Analisi residui passivi al 31.12.2023

	Esercizi precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo I	€ 325.107,50	€ 189.676,46	€ 2.286.792,79	€ 3.722.397,06	€ 5.212.379,66	€ 8.875.719,86	€ 20.612.073,33
Titolo II	€ 2.286.338,64	€ 259.032,31	€ 165.122,17	€ 14.623.971,67	€ 14.253.147,08	€ 41.168.616,80	€ 72.756.228,67
Titolo III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo IV	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo V	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo VII	€ 155.152,76	€ 144.068,53	€ 528.378,99	€ 491.686,76	€ 103.118,45	€ 395.404,65	€ 1.817.810,14
<b>Totali</b>	<b>€ 2.766.598,90</b>	<b>€ 592.777,30</b>	<b>€ 2.980.293,95</b>	<b>€ 16.838.055,49</b>	<b>€ 19.568.645,19</b>	<b>€ 50.439.741,31</b>	<b>€ 95.186.112,14</b>

Fonte: Relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2023

Con riferimento ai **residui attivi**, la tabella evidenzia la presenza di residui vetusti di ammontare rilevante: quelli di parte corrente derivanti dalle entrate del titolo 1 e 3 incidono per il 13% sul totale degli stessi; tra le entrate del titolo 2 (pari ad euro 1.237.470,85) figurano le risorse per i contributi del programma nazionale servizi di cura all'infanzia ed agli anziani non autosufficienti (PAC) la cui rendicontazione è in scadenza a dicembre 2024 (come si acquisisce dall'istruttoria);

Mentre le entrate del titolo IV accertate negli anni esercizi (contributi agli investimenti da amministrazione pubbliche) sono pari al 18% del totale.

Il Collegio, rilevata la presenza di una ingente mole di residui attivi vetusti, invita l'Ente ad una ponderazione del mantenimento di tali poste contabili la cui presenza, visti gli inevitabili riflessi sul risultato di amministrazione, rischia di falsare la gestione contabile attenuandone la attendibilità. Benché non sussista un vero e proprio obbligo di cancellazione dei residui dopo tre anni dalla scadenza del credito, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce *“un'evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente locale”* (Sezione regionale controllo Lombardia, deliberazione n. 55/2024/PRSP).

**Dal lato dei residui passivi**, in sede di rendiconto 2023, sono conservati residui per la spesa corrente (titolo I - esercizi ante 2019) dell'importo di € 325.107,50 per i quali in sede istruttoria si chiedeva di relazionare sulla natura e sulle ragioni del mancato pagamento.

Nella nota di riscontro del 29.11.2024, l'Ente allegava un prospetto di dettaglio e precisava che: *«In relazione ai residui passivi di cui sopra si precisa che una parte sono relativi ad impegni per il contenzioso ancora da liquidare; altri sono relativi a fondi economici che per motivi tecnici non è stato possibile cancellare; altri residui sono mantenuti prudenzialmente e sono in corso di approfondimento. Questo ente si impegna alla cancellazione puntuale di tali residui nel consuntivo 2024, operazione che sistematicamente questo ente effettua ogni anno».*

Dai dati forniti, si desume che il valore complessivo dei residui conservati è parcellizzato in poste di modico valore (sotto 10 mila €) alcune registrate negli

esercizi 2011-2015 e riferiti per la maggiore parte ad incarichi, spese per arbitraggi, fondi economale. Mentre, tra i valori di importo maggiore figurano quelli per competenze tributi per € 80.896,65, € 27.284,79 - anno 2015, per la refezione scolastica per € 73.203,48 - anno 2018.

Si osserva che il mantenimento di posizioni debitorie risalenti nel tempo (alcune addirittura relative all'esercizio 2011), del pari di quanto avviene per i residui attivi vetusti, incide sull'attendibilità del risultato di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo disponibile.

La Sezione, pertanto, non può non richiamare l'attenzione sull'esigenza che la procedura ordinaria di riaccertamento dei residui divenga uno strumento sostanziale *«diretto a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio»*. Occorre mantenere in bilancio le sole poste per le quali la riscossione/pagamento abbiano un ragionevole grado di certezza in considerazione del potenziale e pericoloso riflesso di una loro impropria conservazione sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'ente, e garantire così la corretta applicazione dei nuovi principi contabili, postulati dall'armonizzazione contabile (punto 9.1 dell'allegato n.4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

Si prende atto di quanto riferito e si sollecita l'Ente ad avviare prontamente un'attenta ricognizione della attuale sussistenza della ragione giuridica del loro mantenimento e ad un'accurata operazione di riaccertamento in sede di approvazione del prossimo rendiconto, adoperandosi, laddove non risulti praticabile una loro cancellazione, per assicurarne l'effettivo soddisfo, considerato, tra l'altro, che il Comune non versa in una situazione di illiquidità.

## Analisi della capacità di riscossione

Dalla consultazione dei dati *Bdap* emergono i seguenti dati percentuali sulla capacità di riscossione riferite al totale delle entrate (riscossioni c/competenza + riscossioni c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali):

Riscossione complessiva					Riscossione Crediti esigibili nell'esercizio					Riscossione Crediti esigibili esercizi precedenti				
2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
53,79%	40,55%	40,12%	43,00%	36,32%	73,34%	56,86%	62,46%	64,57%	52,80%	15,21%	16,36%	27,76%	21,76%	17,28%

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su estrazione indici da BDAP

Con nota del 09.10.2024 si evidenziava che per le annualità 2020-2023 risultava superato il parametro di deficitarietà strutturale, non raggiungendo lo stesso il valore soglia del 47% per la riscossione complessiva. Lo stesso indicatore aveva assunto valori man mano decrescenti, dal 40,55% del 2020 si riduceva al 36,32% del 2023. Inoltre, per gli esercizi dal 2020 al 2023, il Comune presentava percentuali basse in termini di crediti esigibili derivanti da esercizi precedenti (la media del periodo 2019-2023 si attesta al 20%).

A questo proposito, veniva chiesto di indicare gli eventuali interventi assunti e/o programmati per migliorare l'attività di riscossione in conto residui.

Contestualmente, veniva chiesto all'Ente di compilare apposite tabelle al fine di reperire dati utili per valutare l'effettiva capacità di riscossione come: andamento della riscossione in c/competenza ed in c/residui sia per le entrate correnti che per le entrate proprie.

L'Ente, con risposta del 29.11.2024, riferiva che: *«In realtà il valore complessivo da cui risulta l'oggettivo peggioramento delle riscossioni viste come aggregato, è meglio comprensibile se si entra nel dettaglio delle diverse riscossioni: in particolare se si esplodono i dati aggregati riportati dalla Corte con i dati di dettaglio, emerge che la capacità di riscossione dell'ente, relativamente ai Titoli delle c.d. Entrate proprie, i titoli I e III, per i quali le riscossioni dipendono direttamente dalla capacità*

dell'ente, è invece migliorata proprio in virtù dei maggiori sforzi che gli uffici dell'ente stanno compiendo. I Titoli dei trasferimenti correnti ed in conto capitale registrano invece dei rallentamenti ma ciò va considerato al di fuori delle capacità dirette dell'ente che, a parte i vari solleciti alle amministrazioni centrali o regionali, è soggetto passivo rispetto ai tempi dell'erogazione materiale del trasferimento. Purtroppo, i valori dei trasferimenti sono ponderalmente piuttosto rilevanti e gravano percentualmente sulla performance complessiva».

A corredo della risposta, l'Ente ha altresì allegato le tabelle Excel richieste su: andamento della riscossione in c/competenza ed in c/residui sia per le entrate correnti che per le entrate proprie; recupero dell'evasione tributaria.

Si riporta di seguito la tabella fornita dall'Ente e illustrativa dei dati in merito all'andamento della riscossione in c/competenza ed in c/residui per le entrate proprie per gli esercizi 2019-2022.

Andamento complessivo delle entrate proprie

TITOLI		2019			2020			2021			2022			2023		
		ACC.	RISC.	%												
TITOLO I	competenza	36.163.312,18	29.138.478,55	80,57	34.548.220,93	24.663.446,38	71,39	35.108.647,32	27.236.416,31	77,58	35.099.809,36	28.590.179,03	81,45	36.440.728,15	30.183.370,25	82,83
	residui	15.056.323,22	5.383.803,00	35,76	15.983.236,29	5.325.936,63	33,32	20.023.502,99	8.489.298,55	42,40	18.502.432,53	7.092.610,89	38,33	14.335.871,99	5.650.949,16	39,42
TITOLO III	competenza	5.620.739,13	2.725.080,77	48,48	6.409.918,16	3.452.484,01	53,86	7.425.132,80	3.140.529,84	42,30	9.485.712,74	6.266.894,38	66,07	7.917.613,49	5.598.318,45	70,71
	residui	8.218.432,39	1.726.799,28	21,01	8.248.207,47	466.795,35	5,66	10.322.572,54	2.446.761,33	23,70	10.447.541,15	2.419.850,72	23,16	6.982.136,76	2.034.613,84	29,14
TOTALE	competenza	41.784.051,31	31.863.559,32	76,26	40.958.139,09	28.115.930,39	68,65	42.533.780,12	30.376.946,15	71,42	44.585.522,10	34.857.073,41	78,18	44.358.341,64	35.781.688,70	80,67
	residui	23.274.755,61	7.110.602,28	30,55	24.231.443,76	5.792.731,98	23,91	30.346.075,53	10.936.059,88	36,04	28.949.973,68	9.512.461,61	32,86	21.318.008,75	7.685.563,00	36,05

Fonte: Tabelle da compilare, allegato alla nota di riscontro del 29.11.2024 – valori in €

Dai dati riportati, si evince una buona capacità di riscossione in termini di competenza delle entrate del Titolo I, dal 80,57% del 2019 si registra un leggero miglioramento al 82,83% del 2023. Viceversa, le entrate in conto residui sono basse, la media del periodo 2019-2023 è pari al 37,85%.

Una forte criticità si registra per le risorse extra-tributaria (Titolo III delle entrate), da un lato si osserva un miglioramento delle riscossioni in conto competenza che dal 48,48% del 2019 arrivano al 70,71% del 2023 dall'altro lato critica resta la riscossione delle entrate rivenienti dai residui, in media pari al 20,54%.

Considerati anche i dati trasmessi sul recupero dell'evasione tributaria, come illustrati di seguito, si riscontra una parziale disponibilità degli stessi, in quanto i residui risultano essere assenti e non vi sono ulteriori informazioni in merito a diversi altri tributi comunali (a titolo di esempio: TOSAP; Imposte su affissioni pubblicitarie; proventi derivanti da violazioni del codice della strada). La tabella, infatti, evidenzia che le risorse acquisite riguardano principalmente IMU/TASI e TARSU/TIA/TARSU ed Altri Tributi minori. Il trend delle riscossioni in conto competenza fa registrare risultati quasi costanti per IMU-TASI ed altalenanti per TARSU-TIA ed altri tributi.

Andamento complessivo delle entrate da evasione tributaria

RECUPERO EVASIONE Tributi		2019			2020			2021			2022			2023		
		ACC	RIS	% v/1	ACC	RIS	% v/1	ACC	RIS	% v/1	ACC	RIS	% v/1	ACC	RIS	% v/1
IMU-TASI	competenza	412.916,91	369.922,42	89,59	450.000,00	309.682,74	68,82	412.524,37	261.862,11	63,48	301.571,84	266.997,63	88,54	900.000,00	826.465,44	91,83
	residui				43.029,46	34,97	0,08	140.317,26	16.617,94	11,84	274.750,02	274.750,02	100,00	34.796,76	34.796,76	100,00
TARSU-TIA-TARES-TARG	competenza							80.597,00	15.083,81	18,72	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	47.842,17	47,84
	residui	55.000,00	-	0,00	55.000,00	-	0,00				65.513,19	65.513,19	100,00			
COSAP-TOSAP	competenza															
	residui															
ICP	competenza															
	residui															
DPA	competenza															
	residui															
MPOSTA DI SOGGIORNO	competenza															
	residui															
Altri tributi	competenza				25.000,00	15.131,14	60,52							153.872,40	153.566,91	99,80
	residui	430.437,66	188.708,70	43,84	247.593,66	247.593,66	100,00	42.084,30	41.084,30	97,62	43.737,59	43.592,44	99,67	145,15	145,15	100,00
TOTALE		898.354,57	558.631,12	62,18	820.623,12	572.442,51	69,76	675.522,93	334.648,16	49,54	785.572,64	750.853,28	95,58	1.188.814,31	1.062.816,43	89,40

Fonte: Tabelle da compilare, allegato alla nota di riscontro del 29.11.2024 – valori in €

Occorre rilevare come si renda allo stato indispensabile migliorare l'attività diretta all'incremento della riscossione delle entrate, che a ben vedere consente di acquisire preziose risorse finanziarie, che permettono da un lato di non elevare ulteriormente la pressione fiscale a livello locale, dall'altro di evitare problemi di liquidità e danni erariali legati alla prescrizione di crediti tributari. Particolare attenzione dovrà essere posta alle attività volte alla lotta contro l'evasione tributaria sia in termini di accertamento che poi di successivo monitoraggio degli incassi al fine di velocizzarne le relative procedure ed evitare la formazione di residui vetusti.

Si segnala da ultimo all'Ente, ove di interesse, la possibilità introdotta dal d.l n.34 del 2019, convertito in legge n.58/ 2019 che all'art. 15 ter dispone: "Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi,

*alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”*

\*\*\*\*

#### **Parametri deficitari. Decreto ministeriale del 04.08.2023.**

In sede istruttoria si rilevava, per l'esercizio 2023, il superamento l'indicatore 10.3 concernente la sostenibilità dei debiti finanziari atteso che l'incidenza dell'indebitamento complessivo espresso dagli interessi passivi e dalla quota capitale dei mutui sulle entrate correnti di competenza è stato superiore al 16%.

Sul punto l'Ente illustrava che: *«In merito alle specifiche richieste sullo sfioramento del parametro 10.3 (sostenibilità dei debiti finanziari), l'indicatore rileva una percentuale del 20,56% alla soglia di tolleranza del 13%, si riporta il dettaglio del parametro così come estrapolato dall'applicativo di contabilità. (...) Si evidenzia che, a differenza degli esercizi precedenti e dell'esercizio in corso (2024), l'indicatore 10.3 del 2023 è inficiato negativamente dal valore riportato alla codifica di bilancio E. 4.03.01.00.000 per un importo di € 8.288.596,52. In realtà i capitoli di Entrata attribuiti alla codifica in oggetto non sono effettivamente destinati all'assunzione di debiti dell'amministrazione ma sono destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Trattasi quindi di un errore di codifica di alcuni capitoli avvenuto esclusivamente nel 2023. Lo stesso indicatore, nettizzato dell'importo di cui alla codifica errata, avrebbe dato luogo ad un valore del 7,61%, che sarebbe stato in linea con il parametro richiesto».*

Si prende atto di quanto dichiarato dall'Ente.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al rendiconto di gestione del Comune di Molfetta (BA) relativo agli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023

#### **ACCERTA**

Le irregolarità contabili e le criticità indicate in parte motiva riservandosi di verificare, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi

finanziari successivi, la corretta applicazione della normativa inerente ai profili rilevati,

### **ORDINA**

all'Ente, unitamente all'Organo di Revisione, entro novanta giorni dal ricevimento della presente delibera di relazionare alla Sezione sui residui oggetto di cancellazione nell'e.f. 2022, inviando prospetto di dettaglio che riporti le attività volte al soddisfo delle ragioni dell'Ente, le riscossioni realizzate, le azioni poste in essere per interrompere la prescrizione o l'avvenuta inesigibilità del credito, specificandone i motivi,

### **RACCOMANDA**

che il Comune ponga in essere, le azioni volte a garantire il superamento delle rilevate criticità, provvedendo in occasione del rendiconto 2024:

- alla corretta quantificazione dell'accantonamento a fondo contenzioso in conformità ai principi contabili;
- alla corretta quantificazione di tutte le quote accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione al fine di verificare l'effettivo recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario;
- a rispettare la corretta procedura di spesa con particolare riferimento ai rapporti con le proprie partecipate;
- a predisporre, in caso emersione di disavanzo, il recupero dello stesso, secondo la normativa e i principi contabili;
- a valutare con particolare rigore i presupposti per la cancellazione dei residui attivi;
- ad efficientare l'attività di riscossione con particolare riferimento ai residui.

## DISPONE

- la trasmissione degli atti relativi al lodo Mazzitelli alla procura regionale, affinché valuti le azioni di propria competenza ritenute opportune.
- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Molfetta (BA), al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia tempestiva comunicazione all'Organo consiliare, nonché all'Organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025.

Il Magistrato relatore  
Maria Rosaria Pedaci

La Presidente  
Cinzia BARISANO

Il Direttore della segreteria  
(Elisabetta LENOCI)